

zione verranno determinati con Decreto Reale su proposta dell'assemblea generale ».

Così fu concordato ieri l'emendamento con la Commissione.

*Una voce.* Ma non è stampato.

**Carcano**, ministro di agricoltura e commercio. Per una svista, non è stato stampato.

**Presidente.** Questo emendamento è accettato dal Ministero. La Commissione lo accetta ugualmente ?

**Niccolini**, relatore. Sì.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo così 17 modificato :

« I Consorzi cesseranno quando vengano a mancare le condizioni e i bisogni per i quali furono costituiti.

« Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con Decreto Reale, sulla proposta dell'assemblea generale.

« Gli eventuali residui della gestione consorziale, assieme con ogni altra attività del Consorzio, saranno ripartiti tra i proprietari del mandamento, in proporzione delle contribuzioni da essi pagate. »

**Niccolini**, relatore. Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Niccolini**, relatore. In quest'articolo, se non erro, si dovrebbe modificare l'ultimo capoverso.

**Presidente.** È stato modificato perchè l'onorevole ministro ha detto di sopprimere le parole: « ovvero devoluti ai Comuni nel caso previsto dall'articolo 16. »

**Niccolini**, relatore. Sta bene.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 17 così emendato.

(È approvato).

Art. 18 (prima 19).

« Nelle provincie del Regno, escluse Bari, Foggia e Lecce, potranno pure costituirsi i Consorzi agli scopi indicati nell'articolo 1 della presente legge, con le norme consigliate dalle rispettive condizioni locali, e con circoscrizioni, contribuzioni e modalità anche diverse da quelle contenute nei precedenti articoli in seguito a domanda deliberata dal Consiglio provinciale nella forma stabilita dall'articolo 237, n. 1, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

« La costituzione del Consorzio e le relative condizioni saranno approvate con Decreto Reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera.

**Carcano**, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Carcano**, ministro di agricoltura e commercio. L'ultimo capoverso di quest'articolo, d'accordo con la Commissione, sarebbe formulato così: « La costituzione del Consorzio, le relative condizioni e i provvedimenti per il servizio di vigilanza saranno approvati con Decreto Reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera. »

**Presidente.** L'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, propone di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo nel seguente modo: « La costituzione del Consorzio, le relative condizioni e i provvedimenti per il servizio di vigilanza saranno approvati con Decreto Reale, sentita la Commissione consultiva per la fillossera. »

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 18, così modificato.

(È approvato).

Art. 19. Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento, da approvarsi per Decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del ministro per l'agricoltura.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 19 e ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

**Carcano**, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Carcano**, ministro di agricoltura e commercio. A seguito delle deliberazioni prese per il coordinamento, non c'è che da provvedere alla numerazione degli articoli. All'articolo 3, alla fine del primo capoverso, si deve mettere « di cui all'articolo 18 », che è il penultimo del disegno di legge.

Poi, in fine dell'articolo 4, si cita pure il penultimo articolo del disegno di legge, che